



CITTÀ DI MANDURIA
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 196 del 24/06/2026

OGGETTO: Approvazione scadenze TARI 2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventiquattro**, del mese di **giugno**, alle ore **10:00**, in Manduria nella Sede Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
SAMMARCO DOMENICO	Sindaco	Si	
MAZZA GIUSEPPE ANTONIO	Vice Sindaco	Si	
CAPOGROSSO LUCIANA	Assessore	Si	
DAGGIANO DARIO	Assessore	Si	
STRANIERI FEDERICA	Assessore	Si	
CASTO ANDREA	Assessore	Si	
ANDRIOLI SIMONA	Assessore	Si	

Tot. **7** Tot. **0**

Visti i pareri riportati;
Con l'assistenza del **Segretario Generale MANDURINO Maria Eugenia**, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Manduria, 24/06/2026

IL RESPONSABILE del Servizio
FRANZOSO LEONARDO SALVATORE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Manduria, 24/06/2026

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
FRANZOSO LEONARDO SALVATORE

Presiede l'adunanza SAMMARCO Domenico nella qualità di Sindaco che sottopone alla Giunta la proposta della deliberazione in oggetto, qui di seguito trascritta, unitamente ai pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato (art. 49 del T.U. n. 267/2000), per quanto riguarda la regolarità tecnica, nonché del responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 del T.U. n. 267/2000).

Approvazione scadenze TARI 2026

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Manduria nei giorni del 24 e 25 maggio 2026 è stato interessato dalla tornata elettorale per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- l'Ufficio Centrale Elettorale ha completato i lavori con la proclamazione ufficiale alla carica di Sindaco dell'Avv. Domenico Sammarco il 28 maggio 2026;
- Ad oggi non risultano ancora terminate le procedure per la proclamazione dei Consiglieri Comunali eletti;
- in data 23 giugno 2026 è stata definita la composizione della Giunta Comunale;

Preso atto:

- **dell'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019** *“Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. - Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico”*;
- **del D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025** *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”*;
- **della Deliberazione ARERA 29 luglio 2025 n.355/2025/R/rif** *ad oggetto: “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art.57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n.24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO”*;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio comunale n. 94 del 15/09/2020, come modificato con successivi atti del Consiglio Comunale n. 93 del 28/07/2021 e n.101 del 29.12.2022 che al comma 3 dell'art.9 testualmente riporta:

“Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente... La deliberazione è inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni

stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento".

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Visto l'art.1 della Legge n.147/2013, come modificato dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16 (conv. in legge n.68/2014) che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Dato atto che l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, prevedeva la scadenza del 30 aprile quale termine ultimo per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI;

Preso atto dell'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), che testualmente recita: *"All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»";*

Richiamate:

- **La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 22/12/2025**, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028,
- **La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 22/12/2025**, esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028;
- **La Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2026**, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Triennio 2026/2028;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il quadriennio 2022-2025, così come validato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti (AGER PUGLIA) con determinazione n. 144 del 28/04/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera ARERA n. 363/2021 e del MTR-2, giusta nota prot. n. 20530 del 28/04/2022;
- la Deliberazione ARERA n.386 del 3 agosto 2023 386 ad oggetto: "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- la Determina Ager n.168 del 10/06/2024 ad oggetto *"Procedura di validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 – Ambito Tariffario Comune di MANDURIA";*

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 25/06/2024, con la quale si è provveduto alla presa d'atto della Determina Ager n.168 del 10/06/2024 relativamente alla validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2024-2025;

Dato atto che ad oggi, il nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) annualità 2026/2029, non risulta ancora approvato;

Atteso che a partire dal 1° gennaio 2024, negli avvisi di pagamento, sono state introdotte due componenti perequative, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come stabilito dalla delibera ARERA 386/2023, come di seguito riportato:

- **UR1**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, il dovuto risulta pari a 0,10 euro/utenza per anno;
- **UR2**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, il dovuto risulta pari a 1,50 euro/utenza per anno;

Preso atto del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2025, n. 24 ad oggetto: *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”*, pubblicato sulla GU Serie Generale n.60 del 13-03-2025, che agli art.2 e 4 stabilisce la competenza in capo ad ARERA dell'attuazione dello stesso decreto e infatti:

- l'art.2 comma 1 testualmente recita: *“Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto”*;
- l'art.4 testualmente recita: *“1.A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2.
2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ...omissis”*;

Vista la Delibera ARERA n.133 del 01 Aprile 2025 ad oggetto: *“Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”*, con la quale è stata disposta con effetto immediato l'istituzione di un'apposita componente perequativa **UR3,a**, disponendo nel contempo che la differenziazione della stessa, tra utenze domestiche e utenze non domestiche e la valutazione di ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente, sarebbe avvenuta con provvedimenti successivi;

Richiamato l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 ed il successivo D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025, con i quali è stato istituito e disciplinato il così detto “bonus sociale rifiuti” consistente in una riduzione della spesa per il servizio rifiuti - pari al 25% della tariffa - a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico come definito dalla legge;

Dato atto che ARERA con propria Deliberazione 29 luglio 2025 n.355/2025/R/rif, in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e del D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025 ha stabilito le procedure da seguire per l'applicazione dell'agevolazione TARI (bonus sociale rifiuti) relativa all'anno di competenza 2025, da erogarsi tramite detrazione negli avvisi di pagamento 2026;

Dato atto che, in forza delle disposizioni ARERA sopra richiamate, l'agevolazione relativa all'anno di competenza 2025 dovrà essere erogata tramite detrazione negli avvisi di pagamento emessi nel 2026, da applicarsi nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno;

Dato atto, altresì, che dall'anno 2020, i versamenti in scadenza prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base delle tariffe vigenti l'anno precedente, mentre per quelli in scadenza dopo il 1° dicembre si tiene conto delle tariffe deliberate per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28/10 del medesimo anno;

Dato atto che per l'anno 2025 le scadenze disposte dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 43/2025 sono state le seguenti:

- 1 rata 31 Agosto 2025;
- 2 rata 31 Ottobre 2025;
- 3 rata 31 Dicembre 2025;

Atteso che il Consiglio Comunale, alla data odierna, non è stato ancora formalmente costituito, ed è oggettivamente impossibilitato a provvedere in merito, così come sopra evidenziato;

Considerato che, pur nelle more della formale proclamazione degli eletti e, per l'effetto, della costituzione del Consiglio Comunale, occorre provvedere con urgenza a dare attuazione alla Deliberazione ARERA 29 luglio 2025 n.355/2025/R/rif;

Ritenuto, a tal fine, in via d'urgenza stabilire, a conferma anche per il corrente anno 2026 le scadenze già stabilite per l'anno 2025 con la citata Deliberazione C.C. n.43/2025, e nello specifico:

- 1 rata 31 Agosto 2026;
- 2 rata 31 Ottobre 2026;
- 3 rata 31 Dicembre 2026,

Ritenuto altresì di quantificare le prime due rate nella misura del 30% dell'importo calcolato, per ognuna di esse, sulla base delle tariffe 2025, mentre per la terza rata si procederà a saldo/conguaglio sulla base delle tariffe 2026, previa approvazione entro i termini di legge (31/07/2026), del nuovo Piano Economico Finanziario 2026/2029 e del conseguente Piano tariffario TARI 2026;

Acclarato che risulta, pertanto, necessario procedere con l'emissione di una prima bollettazione, limitatamente alle prime due rate, da calcolarsi, come già sopra precisato, sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2025 (Cfr. Deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 27/06/2025) nella predetta misura del 30% e, successivamente, procedere con una seconda bollettazione afferente la terza e ultima rata, a saldo/conguaglio della TARI dovuta sulla base delle tariffe 2026, che saranno approvate dal Consiglio Comunale entro il termine del 31/07/2026;

Atteso che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha confermato l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 testualmente recita: *"... a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia...;*
- la Provincia di Taranto con propria deliberazione, ha stabilito che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale del 5,00%;

Ritenuto dover provvedere con urgenza all'adozione del presente provvedimento al fine di garantire l'erogazione del "bonus sociale rifiuti" nei tempi e con le modalità di legge, sulla scorta degli orientamenti

giurisprudenziali di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato n.4436 del 23 luglio 2018 e, per l'effetto, trasmettere il predetto atto al Consiglio Comunale allorquando sarà formalmente costituito, per l'adozione del necessario provvedimento di ratifica del presente atto in ordine alla definizione delle rate di scadenza secondo l'articolazione sopra riportata, nell'ambito del provvedimento di approvazione del Piano Tariffario TARI 2026 sulla base delle risultanze di cui al nuovo PEF 2026/2029 di prossima adozione;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dei Servizi finanziari;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** della Deliberazione ARERA 29 luglio 2025 n.355/2025/R/rif ad oggetto: “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’art.57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n.24, e modificazioni alle deliberazioni dell’Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO”;
3. **Di stabilire**, in via d’urgenza, per le motivazioni dettagliatamente riportate in parte motiva, le scadenze per il pagamento della TARI 2026 come di seguito:
 - 1^ rata 31 Agosto 2026;
 - 2^ rata 31 Ottobre 2026;
 - 3^ rata 31 Dicembre 2026,
4. **Di quantificare**, per le motivazioni espresse in parte motiva, le prime due rate nella misura del 30% dell'importo calcolato, per ognuna di esse, sulla base delle tariffe 2025, mentre per la terza rata si procederà a saldo/conguaglio sulla base delle tariffe 2026, previa approvazione entro i termini di legge (31/07/2026), del nuovo Piano Economico Finanziario 2026/2029 e del conseguente Piano tariffario TARI 2026;
5. **Di procedere**, per l'effetto, all'emissione di una prima bollettazione, limitatamente alle prime due rate, da calcolarsi sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2025 (giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 27/06/2025) nella predetta misura del 30% e, successivamente, procedere con una seconda bollettazione afferente la terza e ultima rata, a saldo/conguaglio della TARI dovuta sulla base delle tariffe 2026, che saranno approvate dal Consiglio Comunale entro il termine del 31/07/2026;
6. **Di dare atto**, che agli importi dovuti dovrà essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Taranto, nella misura del 5,00 %, nonché le componenti perequative come di seguito riportate:
 - UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, il dovuto risulta pari a 0,10 euro/utenza per anno;
 - UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, il dovuto risulta pari a 1,50 euro/utenza per anno;
 - UR3a per la copertura del riconoscimento del Bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, il dovuto risulta pari ad € 6,00/utenza per anno;
7. **Di disporre** che gli uffici competenti provvedano a:
 - **inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs 28 settembre 1998, n. 360;

- **pubblicare** sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il testo del regolamento così come modificato secondo quanto riportato nei quadri sinottici riportati nell'allegato;
8. **Di trasmettere** il presente atto al Consiglio Comunale, allorquando sarà formalmente costituito, affinché provveda nella prima seduta utile, all'adozione del relativo provvedimento di ratifica di propria competenza;
 9. **Di dichiarare**, con apposita e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
SAMMARCO Domenico

Il Segretario Generale
MANDURINO Maria Eugenia

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) istituito con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. e ii.

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il , poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Manduria, Lì

FIRMATO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Mandurino Maria Eugenia